

Possibili ripercussioni per l'ordine giuridico-valoriale internazionale della seconda presidenza Trump

di Paolo Bargiacchi

1. – Le relazioni internazionali e il diritto che le regola si dipanano anche in funzione della configurazione e delle interazioni, variabili a seconda dei momenti e delle circostanze, tra il diritto, la giustizia, la pace e la sicurezza, vale a dire alcuni tra i valori fondamentali della Comunità internazionale contemporanea. La complessità della politica internazionale e il carattere anorganico e paritario della sua Comunità non consentono di stabilire, perlomeno in termini assoluti, priorità applicative o gerarchie tra questi valori che, in quanto facce dello stesso poliedro, operano in modo sinergico secondo un rapporto quasi simbiotico e mutuamente benefico che viene orientato dal principio di integrazione sistemica illustrato dallo studio del 2006 sulla Frammentazione del diritto internazionale della Commissione del diritto internazionale.

Le principali conseguenze giuridiche di questa poliedrica interazione tra valori (e norme poste a loro protezione), progressivamente acquisite alla coscienza giuridica collettiva della Comunità internazionale, si sostanziano essenzialmente, da un canto, nell'inderogabilità di alcune norme del diritto internazionale generale (norme di *jus cogens*), limite di validità per tutte le altre norme e perimetro di operatività per tutte le scelte politiche, e dall'altro, nel considerare la pace come un *mezzo* per garantire la sicurezza internazionale (poiché l'assenza di violenza armata costituisce il miglior presupposto fattuale per risolvere poi pacificamente i problemi securitari) e non l'*obiettivo* da raggiungere mediante politiche securitarie fondate sull'impiego diffuso e radicale della forza (il *peace through strength* spesso evocato, ma non solo, dal Presidente Trump).

Questo rapporto tra pace e sicurezza, desumibile dallo stesso impianto sistemico della Carta (P. Bargiacchi, *Il diritto internazionale e i conflitti in Medio Oriente: crisi o trasformazione?*, in *DPCE*, 4, 2024, in particolare pp. IX-XII), e in generale tra i diversi valori fondamentali, non implica gerarchie o priorità e resta in equilibrio proprio in funzione della loro sinergica rilevanza che impedisce marcate marginalizzazioni o subordinazioni dell'uno rispetto all'altro. In tale prospettiva, mantenere o ripristinare la pace implica sempre la dovuta considerazione degli altri valori, a cominciare dal diritto e dalla giustizia, o quantomeno ne esclude la loro completa pretermissione come invece accade applicando la logica della "pace a ogni costo", a prima vista accattivante e suggestiva ma capace di destrutturare nel lungo periodo l'ordine giuridico-valoriale contemporaneo.

Pur scontando le disfunzioni che ogni sistema giuridico fisiologicamente sperimenta, l'equilibrio sinergico tra valori si sta affermando nell'ordinamento internazionale, anche grazie al contributo della Commissione i cui lavori, nonostante la ritrosia (eufemisticamente parlando) dei "soliti noti", vedono talvolta, grazie a molti Stati illuminati, la luce in fondo al tunnel come dimostra la convocazione da parte dell'Assemblea generale per il 2028 della Conferenza di elaborazione del trattato sulla prevenzione e repressione dei crimini contro l'umanità. Da almeno tre decenni, la principale minaccia alla stabilità ed efficacia di questo equilibrio valoriale, ma soprattutto delle norme poste a protezione, si annidava più che altro in certe interpretazioni dilatative di istituti e nozioni promosse dai "soliti noti" e votate non tanto a ignorare il diritto ma a trasformarlo per recuperare nuovi e più ampi margini di legalità per la violenza armata nelle relazioni internazionali. Uno sforzo trasformativo di sicuro impatto, in quanto idoneo a modificare il paesaggio giuridico della Carta legalizzando condotte armate un tempo vietate, ma ancora lontano dall'essere coronato dal successo data l'opposizione della stragrande maggioranza degli altri Stati.

Poi è arrivato il secondo mandato da Presidente degli Stati Uniti di Donald J. Trump.

2. – La politica dell'Amministrazione Trump si riassume, in sostanza, nel combinato disposto tra le prime tre lettere dell'acronimo-slogan che ha accompagnato la campagna elettorale e la presidenza (*Make America Great*) e l'ultima (*Again*) che ne rivela il carattere revanscista nella misura in cui la perdita della *grandeur* americana viene imputata, oltre che ai Democratici, alla costosa inefficienza e inutilità ora delle alleanze commerciali e militari con gli altri Paesi occidentali, ora della partecipazione a organizzazioni e accordi internazionali come l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e l'Accordo di Parigi sul clima, ora dell'aiuto allo sviluppo tramite i fondi della *US Agency for International Development* (USAID) i cui programmi sono stati già sospesi o terminati per il 90%.

La miscela esplosiva tra la voglia di tornare a essere grandi, l'isolazionismo congenito alla politica statunitense (giustificato da Trump, con menefreghismo geografico, dal fatto che «we have a big, beautiful Ocean as separation») e la convinzione che il mondo, incluso quello occidentale, sia parassitario spiegano l'esasperato utilitarismo dinanzi al quale impallidisce anche Machiavelli. Essendo buono e giusto solo ciò che è utile agli Stati Uniti, e avendo ogni cosa un prezzo, non stupiscono posizioni, toni e parole sui conflitti a Gaza e in Ucraina («far more important to Europe than it is to us»), sui rapporti con Europei e Canada e sul condizionare, commercializzandoli, gli aiuti militari ad adeguate controprestazioni economiche da parte dei beneficiari.

Su questo ultimo aspetto, non vi è più alcun dubbio dopo la richiesta di terre rare all'Ucraina quale «equalization» del «significant financial and material support» fornito durante il conflitto (tutti i virgolettati si leggono nel post di Trump su Truths del 19 febbraio 2025 mentre l'ultimo sta nel primo considerando dell'accordo che si sarebbe dovuto firmare alla Casa Bianca in occasione della visita del Presidente ucraino) e la pubblicazione il

24 marzo 2025 della chat tra il Vicepresidente Vance, il Segretario della Difesa Hegseth, il Consigliere nazionale per la sicurezza Waltz e il capo dello staff della Casa Bianca Miller, relativa all'operazione militare contro gli Houthi, in cui gli Europei, i maggiori beneficiari di una sicurezza nel Mar Rosso che solo gli Stati Uniti possono garantire («3 percent of US trade runs through the Suez. 40 percent of European trade does (...) we are the only one on the planet (...) who can do this»), sono disprezzati poiché patetici e scrocconi (a Vance, che scrive «I just hate bailing Europe out again», Hegseth risponde «I fully share your loathing. It's PATHETIC»: maiuscolo nel testo) e soprattutto dovranno pagare, anche coercitivamente se inadempienti, il conto del servizio di sicurezza statunitense (Waltz: «Per the president's request we are working with DOD and State to determine how to compile the cost associated and levy them on the Europeans»; Miller: «As I heard it, the president was clear: green light [per garantire una navigazione sicura nel Mar Rosso], but we soon make clear to Egypt and Europe what we expect in return. We also need to figure out how to enforce such a requirement. EG, if Europe doesn't remunerate, then what? If the US successfully restores freedom of navigation at great cost there needs to be some further economic gain extracted in return»).

A conferma dell'approccio imprenditoriale, se non mercantilistico, di Trump alle relazioni internazionali vi è la tendenza a impostarle bilateralmente per avere più forza contrattuale (a nostro avviso, il vuoto lasciato da USAID verrà colmato da accordi con i Paesi ex-beneficiari e anche un eventuale futuro disimpegno dalla NATO potrebbe essere prodromico ad accordi con gli Stati interessati) facendo ampio ricorso, assertivo se non bruto, alla tattica del “bastone e della carota” – utilizzata, ad es., con il Presidente ucraino (di volta in volta rassicurato, blandito, bullizzato e apostrofato, nel post del 19 febbraio su Truths, come un «modestly successful comedian [e un] dictator without elections» per fargli accettare la pace) e con il Canada (nel giro di poche settimane le tariffe doganali punitive sono state applicate, temporaneamente sospese, ridotte e riapplicate) – e restando indifferente alle conseguenze anche umanitarie delle proprie strategie negoziali (dopo la disponibilità ucraina ad accettare il cessate-il-fuoco di 30 giorni proposto dagli Stati Uniti, il Segretario di Stato Rubio ha subito revocato la «pause on intelligence sharing» e ripreso la «security assistance» che, a costo di indebolire la difesa dagli attacchi russi, erano state disposte dopo la *bagarre* dello Studio Ovale).

La ricerca a ogni costo di accordi anche per risolvere le crisi internazionali rimarca, secondo Trump, «something all admit» e cioè che «only “TRUMP”, and the Trump Administration», possono negoziare la pace in Ucraina (cf. il post del 19 febbraio su Truths) perché, per dirla con il Segretario di Stato in una intervista alla CNN, “Trump fa accordi da una vita e li fa bene”.

Questi elementi, pur richiamati in ordine sparso e solo in parte, illustrano a sufficienza i tratti peculiari della politica e della diplomazia dell'Amministrazione Trump e, per ciò che più interessa il nostro ragionamento, soprattutto l'idoneità dell'utilitarismo così esasperato che le pervade di alterare, in nome della pace a ogni costo che tipizza l'azione statunitense fuori e dentro l'ONU, la stessa configurazione e l'equilibrio di

quel poliedro sfaccettato di valori, dinamiche e norme che gravitano attorno ai concetti di giustizia, pace, sicurezza e diritto.

3. – Prodrómica a ogni disamina nel merito dell'impatto delle politiche trumpiane sull'ordine internazionale è una considerazione, per così dire, di natura metodologica e cioè che sarebbe un grave errore derubricare a *boutades* o slogan elettorali le affermazioni, talvolta roboanti e assertive, del Presidente. Come la *global war on terror* e la legittima difesa preventiva hanno dimostrato, le affermazioni dei Presidenti statunitensi, al netto della fisiologica dose di retorica e propaganda, traducono quasi sempre articolate e pianificate strategie giuridiche che vengono poi attuate con pervicacia per raggiungere gli obiettivi politici prefissati *anche* facendo leva sul diritto internazionale, opportunamente interpretato e trasformato se necessario. Ciò richiede dunque uno sforzo interpretativo supplementare dato che le politiche statunitensi possono, a vario titolo, trasformare l'ordine giuridico internazionale costituito.

Nonostante la sostanziale uniformità dei toni, dei modi e del linguaggio trumpiano, tutt'altro che istituzionali e diplomatici quale che sia il destinatario (Houthi, Hamas, governo sudafricano, Europei, Canada, Danimarca, Presidente ucraino, etc.), gli effetti di tali politiche sull'ordine giuridico-valoriale internazionale devono essere ricondotti a due diverse categorie.

Alcune politiche possono determinare effetti anche epocali su certi equilibri politici, economici e commerciali che si consideravano ormai acquisiti e parte integrante dell'ordine giuridico post-bellico (ad es., la libertà del commercio internazionale e la NATO come pilastro militare dell'Occidente) ma non sono anche idonee a riconfigurare l'ordine dei valori fondamentali e l'architettura giuridica strutturale che li protegge.

Altre politiche, e soprattutto quelle perseguite per porre fine ai conflitti a Gaza e in Ucraina, possono invece minare questo ordine innescando una trasformazione sistemica all'esito della quale, da un canto, i valori fondamentali protetti dalle norme di *jus cogens* di volta in volta ignorate, eluse o violate dalla pax trumpiana (autodeterminazione dei popoli, divieto di aggressione, divieti relativi alla commissione di crimini internazionali, etc.) non sarebbero più integrati sistematicamente ma, secondo le contingenze, verrebbero prioritizzati, subordinati o marginalizzati l'uno rispetto all'altro, se non del tutto pretermessi (ad es., l'idea di pace in Ucraina non contempla a oggi le esigenze della giustizia), e, dall'altro, il *noyau dur* giuridico fondato sulle norme di *jus cogens* tornerebbe, a dir poco, in discussione dato che il suo tratto costitutivo, l'inderogabilità, verrebbe sacrificato sull'altare della pace a ogni costo modellata secondo l'utilitarismo mercantilista di Trump.

3.1. – Alle politiche che, seppur significative, non hanno anche il potenziale per riconfigurare l'ordine della Comunità internazionale contemporanea, appartengono, in primo luogo, il ritiro dall'OMS e dall'Accordo di Parigi (già effettuati durante il primo mandato e poi revocati da Biden), i dazi imposti anche a partner storici come Canada e Unione europea e la richiesta

ridefinizione dei rapporti nella NATO (anch'essa avanzata nel corso del primo mandato) che rende incerto il futuro dell'alleanza.

Senza sminuire l'importanza di eventi che oltre a segnare la possibile fine di certe configurazioni internazionali provocano mutamenti significativi di regimi, strutture e accordi normativi, riteniamo però che, nel complesso, i loro effetti giuridici restino ancora annoverabili tra gli avvicendamenti epifenomenici (cioè secondari e accessori rispetto al fluire fisiologico della politica internazionale che include anche i mutamenti, talvolta repentini e radicali, dei *desiderata* degli Stati più potenti) dei regimi normativi e delle sovrastrutture di organizzazione. Rispetto alla continua mutevolezza delle relazioni internazionali non possono considerarsi novità assolute, cioè fenomeni primari che destrutturano le fondamenta dell'ordine post-bellico, il ritorno di una certa dose di protezionismo a seguito delle mutate strategie di uno Stato influente, la ridefinizione delle alleanze militari e politiche a seconda delle utilità dello Stato egemone o l'indebolimento di organizzazioni e accordi per il ritiro o il disimpegno di Stati importanti.

Anche l'approccio trumpiano all'uso della forza nelle relazioni internazionali rientra in questa prima categoria.

Le operazioni militari contro gli Houthi annidati nello Yemen e la logica "difensiva" che le giustificerebbe non rappresentano certo una novità, neanche rispetto all'Amministrazione Biden che il giorno dopo l'adozione a gennaio 2024 della risoluzione 2722 del Consiglio di Sicurezza (che si limitava a «takes note of the right of Member States, in accordance with international law, to defend their vessels from attacks» senza autorizzare l'uso della forza nel territorio dello Yemen senza il suo consenso) iniziò, insieme al Regno Unito, una massiccia campagna di bombardamenti che, per intensità e portata, non avevano nulla da invidiare a quelli ordinati da Trump. Senza soluzione di continuità, anche gli Stati Uniti di Trump continuano a interpretare e applicare lo *jus ad bellum* e lo *jus in bello* secondo linee di dilatazione espansiva che aumentano in termini esponenziali l'apparente legalità della violenza armata col sostegno di un drappello, non numeroso ma rumorosamente violento, di Stati (Iran, Turchia, Israele, Regno Unito, etc.) che ben volentieri suonano, con variazioni sul tema, lo spartito dettato dal direttore d'orchestra. Anche in questo caso, dunque, siamo dinanzi a violazioni fisiologiche del diritto internazionale o, secondo i "soliti noti", a interpretazioni moderne di norme internazionali che, al più, possono trasformare evolutivamente ma mai sovvertire il diritto internazionale.

In questa prima categoria rientra anche l'*affaire* della Groenlandia il cui ingresso quale 51° stato federato dell'Unione sarebbe sì di rilevanza epocale in termini storico-politici oltre che strategico-commerciali ma non sovvertirebbe l'ordine giuridico-valoriale internazionale dato che costituirebbe un possibile esito previsto dal processo di autodeterminazione disciplinato dal relativo principio, norma imperativa da cui scaturiscono obblighi *erga omnes*. I rapporti tra gli Inuit, beneficiari del diritto, e la Danimarca, il cui titolo di sovranità sull'isola è indubbio al di là di ciò che dice Trump («people don't really know if Denmark has any legal right to Greenland»: E. Antsygina, *The Legal Debate Surrounding Greenland and Denmark: Unpacking Donald Trump's Statements*, 24 January 2025, in ejiltalk.org), sono poi governati dall'*Act on Greenland Self-Government*, legge

danese del 2009, che attribuisce l'autogoverno agli Inuit tramite il proprio esecutivo (*Naalakkersuisut*). Conseguito, come nel caso degli Inuit, uno status giuridico-costituzionale soddisfacente, ogni popolo conserva comunque la possibilità di modificarlo pacificamente in qualunque momento, riattivando i necessari processi deliberativi, così da garantire il continuo e pieno godimento di un diritto che tutela la libertà di scelta e non il suo esito, quale che sia. Per assicurare il diritto del popolo Inuit di decidere in totale libertà il proprio sviluppo sociale, economico, politico e culturale, il diritto internazionale e la legislazione danese non ostano al termine dell'attuale regime di autogoverno a favore di altre soluzioni come, ad es., l'indipendenza, l'associazione o l'integrazione con un altro Stato.

Nel rispetto del divieto di intervento negli affari interni, del divieto di uso della forza contro l'integrità e l'indipendenza della Danimarca e del diritto degli Inuit di scegliere il proprio futuro liberamente, cioè senza pressioni, minacce e ingerenze esterne, il Presidente Trump è libero di offrire all'isola un futuro nell'Unione, altresì prospettando vantaggi e condizioni favorevoli di ogni tipo per convincerli, ma resta indiscutibile che ogni scelta può e deve essere assunta solo ed esclusivamente dal popolo Inuit. Se dunque la Groenlandia decidesse di diventare uno stato federato dell'Unione (ipotesi remota dato l'orientamento contrario della politica locale anche dopo le elezioni di marzo 2025 che piuttosto ne orientano il futuro verso l'indipendenza), ciò sarebbe la conseguenza fisiologica dell'attuazione di un diritto che protegge un valore fondamentale della Comunità internazionale contemporanea e non un sovvertimento dell'ordine giuridico voluto da Trump.

Qualora poi gli Stati Uniti, pur di raggiungere l'obiettivo, intervenissero negli affari interni della Danimarca e/o nella libera scelta degli Inuit – violazioni più che probabili, se non già commesse, date certe condotte come il colloquio telefonico tra Trump e la premier danese, Mette Frederiksen, definito «orrendo» e «infuocato» da alcune fonti (AGI, *Trump e la premier danese litigano per la Groenlandia*, 25 gennaio 2025) oppure la visita in Groenlandia, definita «privata» dalla Casa Bianca, della consorte del Vicepresidente per assistere alla gara nazionale di slitte trainate da cani per «celebrare la cultura e l'unità groenlandese» definita «altamente aggressiva» dal primo ministro locale, Mute Egede, e una forma di «pressione inaccettabile» dalla premier danese per il fatto che la “tifosa” sarebbe stata accompagnata dal Consigliere per la sicurezza nazionale e dal Ministro dell'energia Chris Wright (a seguito delle proteste la visita è stata ridimensionata e la delegazione, cui si è aggiunto anche il Vicepresidente perché «non volevo che si divertisse da sola», si limiterà solo a visitare la base militare statunitense di Pituffik) – o addirittura usassero la forza per annettere l'isola cercando poi, come al solito, una giustificazione giuridica nelle esigenze di sicurezza (inter)nazionale (nel discorso al Congresso il Presidente ha rimarcato la necessità di controllare la Groenlandia «for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international, for world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it»: CNBC, *Trump says the U.S. will take control of Greenland 'one way or the other'*, 4 March 2025), saremmo dinanzi a una eclatante violazione del diritto internazionale, asseritamente giustificata in nome di un

concetto di sicurezza internazionale tanto dilatato quanto discrezionalmente, e arbitrariamente, valutato (per Trump la Groenlandia serve a difendere anche «the freedom of the world» ma la Danimarca «isn't doing nearly enough to protect it» da avversari come Russia e Cina: The Washington Post, *Greenland is hard to defend. As Trump threatens, the Danes are trying*, 23 March 2025; il concetto è stato ribadito da Vance in una intervista alla Fox News – «There are sea lanes there that the Chinese use, that the Russians use, that frankly, Denmark, which controls Greenland, it's not doing its job and it's not being a good ally» – il quale ha poi precisando che Trump «doesn't care what the Europeans scream at us»: Firstpost, *Trump 'doesn't care what Europeans scream at US' about Greenland, says Vance*, 3 February 2025).

In qualunque modo evolva, dunque, l'*affaire* Groenlandia non sovvertirebbe i valori fondamentali che le norme eventualmente violate (pace, sicurezza, autodeterminazione, sovranità, etc.) proteggono ma, al contrario, li riaffermerebbe data la prevedibile ferma condanna della *overwhelming majority* degli Stati. In altre parole, vi sarebbe tanto di eclatante sotto il cielo della politica internazionale ma nulla di realmente nuovo sotto il Sole del diritto internazionale.

3.2. – Ben diversi sarebbero invece gli effetti per l'ordine giuridico-valoriale internazionale se la politica della “pace a ogni costo” ponesse fine ai conflitti a Gaza e in Ucraina. Qui le strategie e le proposte statunitensi non si limitano a violare o interpretare a proprio uso e consumo il diritto internazionale ma impattano, mettendolo in discussione, sul poliedro valoriale di pace, giustizia, diritto e sicurezza su cui si fonda l'intelaiatura sistemica dell'ordine giuridico contemporaneo. Se anche non fossero subito decisivi per la complessiva tenuta del sistema, tali impatti, per certi versi senza precedenti nel dopoguerra, potrebbero segnare l'inizio della fine.

Al netto delle presunte violazioni di cui faranno eventualmente stato la Corte internazionale di giustizia e la Corte penale internazionale, a Gaza l'intenzione senza precedenti di ricollocare altrove i Palestinesi per ricostruire la Striscia come una lussuosa e vacanziera “riviera” non solo viola in modo grave una serie di norme internazionali, di cui alcune inderogabili, ma scardina l'equilibrio valoriale sacrificando sull'altare della sicurezza (della sola Israele) e di una pace, unilateralmente decisa e imposta a ogni costo sulle macerie, una serie di valori come la giustizia in tutte le sue accezioni, il diritto, la sicurezza (di tutti), e la pace (quella contemplata dalla Carta).

La riviera di Gaza tradurrebbe al meglio l'utilitarismo mercantilista della pace a ogni costo che può essere suggestivo e accattivante solo per chi, come Israele, ne beneficia o per chi antepone alla tenuta dei valori identitari della Comunità il pragmatismo più spicciolo e un apparente buon senso ma dimentica, in buona o mala fede, che i valori contemporanei non sono astrazioni moralistiche, vuota retorica o inutili petizioni di principio ma i fondamenti giuridici e i riferimenti sistemici, anche di tipo ermeneutico, per lo svolgersi non anarchico della vita internazionale e che ignorandoli, marginalizzandoli o subordinandoli al pragmatismo ci si avvia verso

l'anarchia internazionale o, per usare un riferimento certamente caro a Trump, verso il Far West.

Ancora più preoccupanti per la tenuta dell'ordine giuridico-valoriale internazionale appaiono le conseguenze della prospettata pace in Ucraina se i territori un tempo sotto la sovranità di Kiev fossero definitivamente acquisiti dalla Russia nonostante la grave violazione dell'inderogabile divieto di aggressione e del correlato divieto per tutti gli Stati di riconoscere le situazioni determinatesi in conseguenza.

Una pace del genere segnerebbe indelebilmente la credibilità giuridica della categoria dello *jus cogens* e la tenuta politica del principio, violato raramente e rivendicato con forza negli ultimi ottanta anni dalla Comunità internazionale nel suo complesso, secondo cui l'epoca delle guerre di conquista sarebbe ormai una reliquia del passato. In altre parole, una pace del genere sovvertirebbe l'ordine contemporaneo, sacrificando ancora una volta sull'altare della pace a ogni costo tutti gli altri valori e così prospettando preoccupanti scenari futuri per le relazioni internazionali.

La condivisibile e, per certi versi ovvia, esigenza di negoziare anche con il nemico se si vuole tentare di porre termine ai conflitti (ciò che l'Unione europea non ha mai voluto fare con la Russia, a nostro avviso sbagliando)

non può essere soddisfatta a qualunque prezzo per il diritto internazionale perché la riviera di Gaza o il Donbas russo costituirebbero tanto un successo per la realpolitik nel breve periodo quanto una bomba a orologeria per le relazioni internazionali nel lungo periodo. Serve trovare un punto di equilibrio nella risoluzione delle crisi per non destrutturare, agevolandone il crollo per poi scatenare il Far West sulle macerie, quell'edificio sistemico di valori fondamentali e categorie giuridiche che, già eretto, si sta consolidando facendo perno sulle norme imperative, sugli obblighi *erga omnes* e la loro attuazione giudiziaria e sulla repressione dei crimini internazionali a livello nazionale e internazionale.

Il rischio di ignorare del tutto, o comunque troppo, le norme imperative del diritto internazionale generale nel pacificare l'Ucraina forse però lo riconosce, o quantomeno lo avverte, anche un Presidente come Trump (fosse solo per non offrire un precedente ad altri Stati, molti dei quali ostili o con interessi contrastanti).

Non ci stupiremmo dunque se gli Stati Uniti elaborassero una narrativa che dia un fondamento giuridico almeno apparente a un futuro accordo di pace che riconosca la sovranità russa sui territori un tempo ucraini. In tal senso, significative indicazioni si ricavano dall'identico testo delle risoluzioni *The path to peace* presentate dagli Stati Uniti il 24 febbraio 2025 e approvate senza modifiche dal Consiglio di Sicurezza (risoluzione 2774/2025: 10 voti favorevoli – tra cui Cina, Russia e Stati Uniti – e astensione di Francia, Regno Unito, Danimarca, Grecia e Slovenia) e invece con gli emendamenti degli Stati europei in Assemblea generale (risoluzione ES-11/8: 89 voti favorevoli, 8 contrari e 70 astensioni tra cui quella statunitense; la risoluzione ES-11/7, *Advancing a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine*, proposta lo stesso giorno dall'Ucraina fu adottata con 93 voti favorevoli, 18 contrari tra cui quello statunitense e 65 astensioni).

Oltre ad aver innescato dinamiche politiche del tutto peculiari considerate certe alleanze o inimicizie storiche (in Assemblea gli Stati europei hanno modificato il testo statunitense causandone l'astensione

mentre in Consiglio i veti russi hanno impedito tali modifiche causando l'astensione degli Stati europei), il laconico testo, di fatto un *unicum* nella prassi onusiana consistendo di due brevi paragrafi preambolari e di un breve paragrafo operativo, ha chiaramente esplicitato la necessità politica di guardare avanti piuttosto che indietro (in Consiglio gli Stati Uniti hanno ribadito che la risoluzione «represents the path to peace» perché ha l'unico obiettivo «to chart a path forward») allo scopo di raggiungere «a swift end of the conflict» addirittura «implorata» (altro termine a dir poco anomalo nel linguaggio onusiano).

Questo sguardo tutto proteso al futuro mal si concilia, sempre per usare un eufemismo, con la volontà, soprattutto degli Stati europei, di chiedere il conto alla Russia per quanto commesso e potrebbe essere l'anticamera politica di un colpo giuridico di spugna sui crimini da perseguire e i danni da riparare. In tal senso, con una stoccata secondo noi indirizzata agli «European colleagues» durante la riunione del Consiglio del 24 febbraio, gli Stati Uniti hanno rimarcato che «continuing to engage in rhetorical rivalries in New York may make diplomats feel vindicated, but it will not save souls on the battlefield».

Il nuovo orientamento statunitense deve però in qualche modo coniugare la legittimità politica con la legalità internazionale di una pace così concepita per evitare di creare un precedente pericoloso per il sistema e, per ciò che più interessa a Trump, per gli stessi Stati Uniti. In altre parole, è necessario un diverso inquadramento giuridico della vicenda ucraina che salvi, quantomeno nella forma, il divieto di aggressione, baluardo dell'ordine post-bellico, individuando una giustificazione quanto meno spendibile mediaticamente come ai tempi dell'invasione dell'Iraq. Senza dover arrivare questa volta alle «smoking guns» di Colin Powell (sulle prove false addotte da Stati Uniti e Regno Unito per giustificare l'attacco all'Iraq, cf. *Disarmare l'Iraq. La verità su tutte le menzogne*, Einaudi, 2004, di Hans Blix, già Ministro degli Affari esteri svedese e capo degli ispettori ONU a Baghdad), si potrebbe delineare un orizzonte degli eventi diverso da quello finora utilizzato per ricostruire giuridicamente la vicenda da parte dell'Assemblea generale e dell'Unione europea. E così, per guardare al futuro, la politica trumpiana scandaglierebbe giuridicamente il passato più a ritroso di quanto non facciano gli Europei, fissando il limite di tale orizzonte non al 2022 ma al 2014.

Al di là della posizione russa secondo cui l'orizzonte dovrebbe estendersi fino al 2013 per evidenziare che il conflitto non è «an exclusively two-way confrontation when (...) it is the Western – primarily European – sponsors that are acting through the Kyiv regime» e che la postura europea di considerare gli eventi solo a partire dal 2022 è un modo per non dover riconoscere al mondo «the unseemly role they played in the genesis of the Ukrainian conflict» (intervento russo in Consiglio, 24 febbraio 2025) e al di là del tentativo russo, fallito, di emendare la bozza della risoluzione statunitense inserendo nel paragrafo operativo dopo «swift end of the conflict» la frase «including addressing its root causes», ossia l'intervento illegale dell'Unione e dei suoi Stati membri negli affari interni dell'Ucraina ai tempi di Euromaidan (emendamento respinto anche in Consiglio con 4 voti favorevoli – Russia, Cina, Algeria e Somalia – 6 voti contrari e 5 astensioni tra cui quella statunitense), il testo della risoluzione americana, gli emendamenti europei e le dichiarazioni del 24 febbraio di Russia e Stati

Uniti in Assemblea e in Consiglio evidenziano le diverse conseguenze giuridiche che derivano dal qualificare gli eventi partendo dal 2022 oppure dal 2014.

Nel testo della risoluzione statunitense, in cui si parla di «Russian Federation-Ukraine conflict», si implora «a swift end to the conflict» e si chiede «a lasting peace between Ukraine and the Russian Federation», non vi sono riferimenti né alle responsabilità per il conflitto (il secondo paragrafo preambolare «reitera» che il fine principale dell'ONU è solo mantenere la pace e la sicurezza e risolvere pacificamente le controversie), né alle caratteristiche (*just, lasting, comprehensive, etc.*) e agli obiettivi della futura pace. In Consiglio, dove sono stati respinti, e in Assemblea, dove sono stati approvati, i tre emendamenti europei prevedevano invece: 1) la sostituzione di «Russian Federation-Ukraine conflict» con «the full-scale invasion of Ukraine by the Russian Federation» (non adottato per l'insufficiente numero di voti favorevoli – cinque Stati europei e Corea del Sud – con il voto contrario della Russia e otto astensioni tra cui quella statunitense); 2) l'inserimento di un nuovo paragrafo preambolare che «riafferma» l'impegno del Consiglio «to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Ukraine, within its internationally recognised borders, extending to its territorial waters» (respinto per il veto russo a fronte di nove voti favorevoli e cinque astensioni tra cui quella cinese e statunitense); 3) la specificazione, identica a quella delle precedenti risoluzioni dell'Assemblea, che la pace fosse «just, lasting and comprehensive» oltre che «in line with the UN Charter and the principles of sovereign equality and territorial integrity of States» (respinto per il secondo veto russo a fronte di undici voti favorevoli e tre astensioni tra cui quella degli Stati Uniti). Esaminando le dinamiche del 24 febbraio in Consiglio e in Assemblea emerge così tra gli Stati Uniti e gli altri Paesi occidentali una netta contrapposizione politica foriera di ricostruzioni giuridiche della vicenda tra loro molto divergenti.

Per gli Europei il 24 febbraio 2022 segna *ex abrupto* l'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, cioè la grave violazione di una norma inderogabile da cui deriva l'obbligo per tutti gli altri Stati (codificato dall'art. 41 del Progetto di Articoli del 2001 della Commissione sulla responsabilità internazionale degli Stati) di non riconoscere le situazioni che ne siano conseguenza.

Per gli Stati Uniti, invece, il 24 febbraio 2022 segna solo l'«escalation» (così la rappresentante statunitense durante i dibattiti in Assemblea e in Consiglio) di un conflitto già in atto dal 2014 tra il governo ucraino e i gruppi armati organizzati filorussi. Muovendo da questa premessa, l'intervento militare russo, nella misura in cui *di per sé* non avviò il conflitto, potrebbe derubricarsi, nella narrativa politico-giuridica statunitense, da aggressione a ogni altro illecito che, per quanto grave, comunque non violerebbe (parafrasando la sentenza di Norimberga che definì l'aggressione come il «crimine dei crimini») il “divieto dei divieti” nel diritto internazionale contemporaneo.

Fondata o meno che sia questa linea argomentativa, essa sembra l'unica che l'Amministrazione Trump può provare a sostenere, almeno sulla carta, per eludere le forche caudine del divieto di aggressione e non passare per chi ha portato la pace in Ucraina ignorando e “sanando” la grave

violazione di un divieto inderogabile che gli Stati Uniti hanno interesse a non svilire, o comunque a non indebolire oltre il necessario, per evitare in futuro effetti boomerang. Venuta meno la configurabilità dell'ipotesi di aggressione, cadrebbe anche il suo corollario più incisivo, cioè l'obbligo di non riconoscerne gli effetti, fermo restando che *ad abundantiam* gli Stati Uniti hanno già discutibilmente sostenuto – dinanzi alla Corte internazionale di giustizia durante le udienze per il parere, poi adottato a luglio 2024, sulle *Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem* – che il regime di responsabilità aggravata per la grave violazione delle norme di *jus cogens* di cui agli artt. 40-41 del Progetto del 2001 non rifletterebe ancora il diritto internazionale generale (sebbene la Commissione già nel 2001 dichiarò l'art. 41 codificativo di una norma consuetudinaria) e non sarebbe quindi obbligatorio. A questo punto residuerebbe l'ostacolo rappresentato dalla prassi del Consiglio di Sicurezza che l'obbligo di non riconoscimento sancito dall'art. 41 ha invece affermato con costanza sin dai tempi della Rhodesia razzista. Non ci stupiremmo però se gli Stati Uniti facessero leva sul silenzio del Consiglio sul punto in relazione alla situazione in Ucraina e sull'assenza di una prassi rilevante al riguardo al di fuori del sistema di sicurezza collettiva onusiano. Ridefinita giuridicamente la complessiva vicenda depotenziando l'illiceità dell'azione militare russa iniziata nel 2022, verrebbe infine meno anche l'ultimo ostacolo e cioè la nullità di un qualunque consenso ucraino a concludere una pace che facesse stato di una grave violazione di una norma imperativa perché, appunto, non vi sarebbe più alcuna norma di *jus cogens* violata dalla Russia.

4. – Se ridefinendo l'orizzonte degli eventi giuridici secondo la tesi prospettata, condivisibile o meno che sia, il divieto di aggressione e il sotteso valore protetto appaiono, perlomeno sulla carta, inviolati e preservati, non altrettanto invece può dirsi di quel valore, e delle norme inderogabili a tutela, che sembrano le vittime predestinate della pax trumpiana in Ucraina, ossia la giustizia penale per i crimini internazionali.

Da febbraio 2022 lo sforzo europeo, a livello di Unione e di Consiglio d'Europa, per sviluppare e rafforzare gli strumenti della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria in materia penale allo scopo di perseguire i crimini correlati al conflitto in Ucraina è stato senza precedenti (P. Bargiacchi, *L'Unione europea quale Global Judicial Hub di contrasto all'emergenza dei crimini transnazionali e internazionali*, in A. Oriolo *et al.*, *Criminalità transnazionale e Unione europea*, Napoli, 2024, pp. 55-78; Id., *Guerra e giustizia in Ucraina: l'Occidente, gli "altri" e tre elefanti nella stanza*, in *DPCE Online*, 1, 2023, in particolare pp. IV-VIII).

L'Unione ha rafforzato Eurojust e le SIC (squadre investigative comuni) quali volani e catalizzatori della cooperazione, istituendo *inter alia* la banca dati sui crimini internazionali (CICED, *Core International Crimes Evidence Database*), la piattaforma di coordinamento dell'ICPA (*International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression*) che fornisce assistenza alle indagini nazionali, la piattaforma informatica di collaborazione per le SIC (operativa entro il 2025) e la SIC Ucraina per i crimini di guerra e di genocidio cui partecipano l'Ucraina, altri sei Stati europei, Europol e, per la

prima volta, la Procura della Corte penale internazionale. Questi strumenti integrano la già fitta tela di cooperazione intessuta tra la Procura generale ucraina e numerose procure di Stati europei che, a vario titolo, partecipano, anche con l'aiuto qualificato delle organizzazioni della società civile, alle indagini e ai processi per i crimini del conflitto. Senza dimenticare, poi, la volontà europea di istituire un tribunale penale internazionale – sulla cui internazionalità però nutriamo seri dubbi anche per il mancato *endorsement*, a oggi, dell'Assemblea generale (P. Bargiacchi, *L'internazionalità sistemica di un eventuale Special Tribunal on the Crime of Aggression against Ukraine alla luce della volontà collettiva autoritativa della Comunità internazionale*, in *Riv. coop. giur. internaz.*, 75, 2023, pp. 45-66) – per perseguire il crimine di aggressione (STCOA, *Special Tribunal on the Crime of Aggression against Ukraine*) processando il Presidente Putin dato che la Corte penale, anche “grazie” ai Paesi occidentali, è priva di giurisdizione sul crimine seppur previsto dallo Statuto (P. Bargiacchi, *Guerra e giustizia in Ucraina*, cit., pp. IX-XI).

Dal 2022 fino all'avvento di Trump gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo importante, anche dal punto di vista finanziario, in questa cooperazione partecipando alla SIC Ucraina (e concludendoci un memorandum d'intesa per rafforzare coordinamento e scambio informativo con il proprio Dipartimento di giustizia), partecipando con un procuratore speciale e finanziando con 1 milione di dollari l'ICPA, stipulando intese bilaterali con la Procura generale ucraina per fornire sostegno, assistenza e formazione e sviluppare un «secure electronic case management and analysis system» e, infine, guidando gli *United for Justice*, la coalizione di Stati occidentali che vuole istituire lo STCOA.

Seguendo la logica della pace a ogni costo e non potendo negoziare con la Russia pretendendo, allo stesso tempo, che Putin sia processato dinanzi allo STCOA e che la Russia ripari i danni del conflitto che invece, nelle more e in modo certoso, il *Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine* – voluto dagli Stati occidentali inclusi, al tempo, gli Stati Uniti, raccomandato dall'Assemblea generale (per la verità non con grande trasporto dato che la risoluzione ES-11/5 fu adottata a novembre 2022 con 94 voti favorevoli, 14 contrari e ben 73 astensioni) e operativo da agosto 2024 in seno al Consiglio d'Europa – sta annotando e classificando, il Presidente Trump ha intanto disposto a marzo 2025 il ritiro dall'ICPA e il ridimensionamento del *War Crimes Accountability Team* creato nel 2022 all'interno del Dipartimento di Giustizia in attuazione delle intese con la Procura ucraina. Anche la partecipazione agli *United for Justice* verrà inevitabilmente meno così delineando un altro terreno di scontro con gli Europei dato che a febbraio 2025 il 13° incontro del *Core Group* (creato nel 2023 in seno al Consiglio d'Europa e composto da esperti giuridici di circa 40 Stati che, insieme alla Commissione europea, al Servizio europeo per l'azione esterna e alle autorità ucraine, lavorano per istituire lo STCOA) ha definito i *key elements* dello *Schuman draft Statute* del futuro tribunale. L'intenzione sempre più ferma di processare Putin per aggressione segna la rotta di collisione tra la politica europea e quella tutta votata alla pace a ogni costo di Trump, il quale non mancherà probabilmente di accusare presto gli Europei di boicottare la pace in Ucraina anche per questa ragione.

Oltre a compromettere seriamente i rapporti tra le due sponde dell'Oceano Atlantico, l'approccio alla giustizia penale di Trump renderà anche più faticoso e complesso il ruolo che si è prefissata l'Unione europea di diventare un *global judicial hub* per il perseguimento dei crimini internazionali, e che i suoi Stati membri e Agenzie stanno consolidando come dimostrano i processi che, in particolare dal 2021, si tengono dinanzi a diversi tribunali nazionali e l'attività di Eurojust che dal 2016 ha visto crescere i casi relativi ai *core international crimes* (l'ultimo Rapporto annuale attesta che nel 2023 erano aperti 45 casi, di cui 15 avviati in quell'anno, erano operative 5 SIC, di cui 2 neocostituite, e si erano tenute 20 riunioni di coordinamento).

Del resto, la posizione degli Stati Uniti sulla giustizia penale internazionale, e in particolare sulla Corte penale, è nota e chiara da trent'anni e la decisa ostilità che l'ha sempre caratterizzata si attenua solo quando quella giustizia serve agli interessi statunitensi. Il *Dodd Amendment* alla legge di boicottaggio e non cooperazione con la Corte penale del 2002 (*American Service-Members' Protection Act*), che sospende i relativi divieti solo se gli «international efforts» di giustizia riguardino cittadini stranieri (l'emendamento – 22 U.S. Code § 7433 – elenca «Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, Osama bin Laden, other members of Al-Queda, leaders of Islamic Jihad, and other foreign nationals accused of genocide, war crimes or crimes against humanity» e, dopo la modifica voluta dall'Amministrazione Biden a dicembre 2022, consente di assistere la Corte anche nelle indagini e nei processi «related to the Situation in Ukraine»), non richiede troppi commenti dato che illustra a sufficienza l'approccio statunitense. In attesa che Trump intervenga anche sul *Dodd Amendment* per espungere la parte pro-Ucraina, l'unica forma di sanzione che sembra concepire ha natura economica dato che il preambolo dell'accordo bilaterale sulle terre rare che si sarebbe dovuto firmare a Washington stabiliva che gli Stati o gli individui che avessero «agitato ostilmente contro l'Ucraina nel conflitto» sarebbero stati esclusi dalla ricostruzione post-bellica.

Nel complesso, l'approccio statunitense al tema della giustizia per i crimini internazionali in Ucraina va ben oltre il disimpegno dagli sforzi europei e pone seriamente in discussione lo stesso valore fondamentale della giustizia nella Comunità contemporanea marginalizzandolo, se non escludendolo del tutto, alla ricerca di una pace che dovrebbe invece trovare un equilibrio tra i diversi valori (pace, sicurezza, diritto, giustizia, etc.) che, al termine di ogni conflitto, entrano in gioco e gettano le fondamenta per un futuro realmente di pace.

Anche in questo caso, il colpo inferto da Trump alla giustizia è forte ma non, perlomeno immediatamente, decisivo per la tenuta dell'ordine valoriale del sistema. Ciò non significa però che le preoccupazioni sulla sua futura tenuta siano infondate o esagerate anche perché, al di là della vicenda ucraina, tali politiche potrebbero determinare un generale effetto di ridimensionamento del fattore “giustizia” nell'equilibrio complessivo del poliedro valoriale. I passaggi che attendono al varco la Comunità internazionale sulla giustizia penale (in particolare, l'approvazione in seconda lettura del Progetto di Articoli della CDI sull'immunità dei funzionari statali dalla giurisdizione penale straniera e la Conferenza ONU che dal 2028 negozierà la futura Convenzione sulla prevenzione e punizione

dei crimini contro l'umanità) rappresenteranno un banco di prova decisivo sia per gli Stati, come l'Italia, che vogliono continuare a edificare e rafforzare l'impianto della giustizia penale internazionale, sia per gli Stati che, a vario titolo, vogliono invece raderlo al suolo. Non è ancora possibile avventurarsi in previsioni ma la situazione va monitorata con grande attenzione perché, in fondo, la giustizia penale è il "canarino nella miniera" per ciò che riguarda il complessivo stato di salute del sistema politico e giuridico internazionale.

5. – Per molte ragioni l'avvento di Trump ha mutato, rendendoli complessi e difficili, i rapporti con l'Europa in modo repentino ma, forse, non del tutto imprevedibile (durante il primo mandato aveva modi e toni forse meno bellicosi e sprezzanti ma certe linee politiche erano già leggibili). Gli Europei sono a dir poco diffidenti, tra le altre cose, delle politiche commerciali, del futuro dell'alleanza militare transatlantica, della "sicurezza a pagamento" di cui dovrebbero diventare utenti e del possibile uso della forza contro l'integrità territoriale della Danimarca se «the other way» per controllare la Groenlandia non fosse altro che la sua invasione.

Al momento, il dibattito nell'Unione e nei suoi Stati membri si focalizza sulla difesa militare dato che gli Stati Uniti potrebbero mettere fine o seriamente in discussione i tratti costitutivi dell'alleanza transatlantica e la Russia potrebbe, a vario titolo, incombere sempre più in futuro. Purtroppo, anche in un momento forse tipico per il futuro dell'Europa sembrano prevalere visioni tattiche più che strategiche, parametrata più a calcoli politici nazionali che a una lettura di lungo periodo e comunitaria del nuovo corso delle relazioni globali. Il potenziamento delle capacità militari dell'Unione, condizione necessaria in un mondo più pericoloso senza lo storico, fidato e "corpulento" alleato americano al proprio fianco, sembra indirizzarsi verso non la tanto agognata, sulla carta, e ambiziosa difesa comune ma tante difese nazionali rafforzate grazie a considerevoli iniezioni di liquidità, ossia una soluzione forse meno efficace data la portata delle sfide globali. E anche questo più modesto obiettivo rischia di essere raggiunto a fatica e con soluzioni di compromesso per via delle dinamiche politiche, tutte diverse, negli Stati membri fatte di voti di fiducia, pregiudizi, scontri ideologici, tagli di bilancio, retorica spicciola, beceri calcoli per una manciata di voti in più alle prossime elezioni e, forse, inconfessabili amicizie e interessi sottobanco.

In ogni caso, a nostro avviso, l'Unione e i suoi Stati membri avrebbero dovuto discutere questi temi strategici negli anni Novanta quando, in quel decennio di transizione per la Russia (appena uscita dal Comunismo) e la Cina (ancora non assunta al rango di potenza globale), l'Europa, sotto la spinta e l'entusiasmo del Trattato di Maastricht e prefigurando l'euro, avrebbe potuto e dovuto sfruttare la situazione di vantaggio. Oggi, forse, ogni scelta è ormai tardiva.

In aggiunta alle questioni militari vi è poi il problema della tenuta dell'ordine giuridico-valoriale post-bellico che assume portata fondamentale nella misura in cui la sua fine o profonda mutazione farebbe tornare indietro l'orologio del diritto all'Ottocento che, non a caso, fu anche l'epoca del Far West. Il poliedro valoriale si regge infatti su un equilibrio complesso, delicato e precario in cui diritto, giustizia, pace e sicurezza si interfacciano

mutevolmente e che le formule politiche trumpiane della *peace through strength* e della pace a ogni costo, anche a costo della giustizia e del diritto, potrebbero infrangere del tutto.

Spetta alla politica europea trovare le soluzioni più adatte a fronteggiare questo stato di cose ma qualunque scelta dovrà essere pragmatica e, al tempo stesso, espressione di una visione strategica di alto profilo sulla falsariga di quella, quasi visionaria, che orientò quegli statisti, Padri fondatori dell'Europa odierna, che nel 1951 in un momento storico-politico ancora più complesso intravidero un futuro di pace e prosperità nel nuovo meccanismo comunitario applicato alla libera circolazione del carbone e dell'acciaio. Ci sembra però che quegli statisti oggi manchino in una Unione che continua, con buona pace del pragmatismo, a ripetere ieraticamente slogan e formule retoriche di condanna o solidarietà e che continua, con buona pace della visione strategica, ad arzigogolare e litigare sui dettagli del dito piuttosto che sulla forma della Luna.

Con riguardo ai rapporti futuri tra l'Europa e gli Stati Uniti, al netto dell'utilitarismo mercantilista di Trump che in nome del *deal* di turno più vantaggioso per i propri interessi ignora o cambia alleanze o inimicizie anche di lunga data, è difficile comprendere se e quanto il Presidente sia disposto a rompere realmente e del tutto gli ormeggi transatlantici per salpare in solitaria verso un oceano in cui la Cina e la Russia, anche facendo leva sui BRICS che dall'eventuale rottura dell'asse occidentale e/o riempiendo il vuoto nei Paesi pregiudicati dalla fine degli aiuti USAID potrebbero acquisire ulteriore peso strategico sullo scacchiere globale, potrebbero diventare più squali famelici che porti sicuri per gli Stati Uniti. In fondo, la cautela è d'obbligo quando si scelgono nuovi "amici" e ci si allontana da quelli storici perché, per dirla con la commedia di Giuseppe Giacosa, «chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, e non sa quel che trova».

A oggi, lo scenario futuro più attendibile sembra quello di uno scacchiere internazionale ridiviso in sfere di influenza delimitate secondo le rispettive esigenze di sicurezza nazionale anche parametrate in funzione della prossimità geografica. In fondo, la vera linea rossa per la Russia è sempre stata l'Ucraina fuori dalla NATO così come gli Stati Uniti vogliono la Groenlandia perché contigua e quindi strategica per la loro sicurezza. Ciò che forse attende il mondo, dunque, è l'ennesima Yalta perché la Storia ha i suoi cicli e così si ripete. Per la prima volta dopo secoli di dominio e presenza globale, però, tra le Grandi Potenze sedute al tavolo potrebbe non esserci più l'Europa con il suo Churchill di turno ma un discendente del celeste Impero.

Paolo Bargiacchi

Dip.to di Scienze economiche e giuridiche
Libera Università degli Studi di Enna "Kore"

paolo.bargiacchi@unikore.it

